

Articolo A

Nucleo familiare

Il nucleo familiare assistibile dell'iscritto è costituito da:

- il coniuge;
- l'unito civilmente;
- il convivente more uxorio, limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio;
- i figli, fino al compimento del 18° anno di età ;
- i figli adottivi o in affidamento temporaneo o preadottivo, come definiti della normativa in vigore, fino al compimento del 18° anno di età ;
- i figli (anche adottivi o in affidamento) di età superiore ai 18 anni:
 - se studenti, sono assistiti fino al compimento del 21° anno di età se frequentano scuole medie superiori o corsi equiparati e fino al 26° anno di età se frequentano facoltà universitarie in corso legale di studio o corsi equiparati sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo;
 - se invalidi - nella misura superiore al 66% - sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo;
- i genitori, sempreché non percepiscano un reddito superiore a quanto stabilito annualmente dal Fondo.

La partecipazione alla composizione del nucleo familiare è subordinata alla trasmissione delle richieste di prestazioni tramite l'iscritto, al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare esclusivo del diritto alle prestazioni.

All'atto della richiesta di iscrizione al Fondo il dirigente deve provvedere a comunicare la composizione del nucleo familiare assistibile, esibendo la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Fondo.

Ogni variazione del nucleo familiare assistibile deve essere comunicata al FASI, secondo le modalità stabilite dal Fondo, con raccomandata oppure attraverso le apposite funzioni on line disponibili sul sito Internet del FASI stesso, da spedire o trasmettere entro 30 giorni; tutti i suoi effetti decorrono dalla data della variazione stessa.

Qualora la comunicazione venga effettuata oltre il termine sopra indicato, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione medesima. Per i genitori a carico, l'assistenza è subordinata alla comunicazione da effettuarsi all'atto dell'iscrizione, ovvero a mezzo raccomandata, entro il termine di 60 giorni dall'inizio della vivenza a carico.

I conviventi more uxorio, possono essere assistiti dal FASI, a decorrere dal 1° maggio 2016, limitatamente al periodo di iscrizione del dirigente in attività di servizio.

L'iscrizione del convivente more-uxorio potrà essere richiesta dal momento dell'iscrizione del dirigente, purché la convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni consecutivi alla data di richiesta dell'iscrizione stessa.

L'iscrizione del convivente avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta, mentre l'assistenza decorrerà trascorso un periodo di sei mesi dall'iscrizione stessa.

L'iscrizione del convivente more uxorio non sarà possibile qualora nel nucleo familiare già assistito dal Fondo sia presente il coniuge dell'iscritto, senza che risulti pronunciata sentenza di divorzio.

Nel caso di matrimonio del dirigente con un soggetto diverso dal convivente more uxorio, eventualmente iscritto al Fondo, il convivente medesimo perde l'assistenza del Fondo. In caso di decesso del dirigente in attività di servizio, l'iscrizione non è reversibile in favore del convivente superstite.

La convivenza dovrà essere certificata secondo le modalità stabilite dal FASI.

Articolo B

Iscrizione al Fondo

L'iscrizione al Fondo deve essere richiesta dall'interessato mediante raccomandata oppure tramite la propria azienda di appartenenza, se trattasi di dirigente in attività di servizio, attraverso le funzioni on line disponibili all'azienda sul sito Internet del Fondo.

La domanda di iscrizione presuppone la conoscenza e comporta l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto e del Regolamento del Fondo, e successive modifiche, nonché delle altre norme collettive che regolano l'attività del Fondo.

L'iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata spedita la relativa domanda.

L'iscrizione effettuata nel primo semestre di calendario dell'anno dura fino al 31 dicembre del medesimo anno.

L'iscrizione effettuata nel secondo semestre di calendario dell'anno dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con la scadenza del 31 dicembre.

Articolo C

Termini per l'iscrizione

Per iscriversi o mantenere l'iscrizione al Fondo deve essere presentata domanda da parte degli aventi diritto indicati all'articolo 2 dello Statuto lettere da a) a i), entro, rispettivamente, i seguenti termini:

- per gli aventi diritto di cui alla lettera a): in qualsiasi momento;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera b), b1), b2): sei mesi dalla data di pensionamento;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera b-bis): per i dirigenti in servizio in qualsiasi momento e per i dirigenti pensionati entro la data della confluenza e per il tramite dell'azienda per i nominativi che risultano inclusi negli elenchi confermati dall'azienda alla data della confluenza, ovvero entro un anno dalla data della confluenza per coloro che non risultassero inclusi negli elenchi confermati dall'azienda alla medesima data della confluenza;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera c): in qualsiasi momento per i dirigenti in servizio, sei mesi dal pensionamento per i dirigenti pensionati, due mesi dall'inizio dell'aspettativa, due mesi dalla data in cui interviene la modifica del CCNL applicato per i dirigenti in servizio;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera d):
 - d0): due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
 - d1): due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
 - d2): sei mesi dalla comunicazione dell'Istituto di previdenza obbligatorio, di autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi al predetto Ente;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera e): in qualsiasi momento;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera f): sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla messa in aspettativa per i dirigenti che chiedono di versare il contributo figurativo; due mesi per quelli che versano il contributo con diritto alle prestazioni;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera g): dodici mesi dal decesso del dirigente;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera h): entro i termini stabiliti dal Regolamento 2 della GS-FASI per la presentazione della domanda alla GS-FASI stessa, avendone titolo;
- per gli aventi diritto di cui alla lettera i): entro 6 mesi dalla data di perdita della qualifica di dirigente.

NORMA TRANSITORIA

Per gli aventi diritto di cui alla lettera i) che hanno perso i requisiti prima dell'entrata in vigore dello Statuto possono richiedere l'iscrizione entro il 31.12.2017. Per tale fattispecie non viene applicata la quota di ingresso.

Articolo D

Cessazione o Recesso

Il recesso dall'iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all'azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità in base al quale è ordinato il Fondo, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l'iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.

I beneficiari delle prestazioni a sensi dell'articolo 2 lettera h) dello Statuto, che non possono mantenere l'iscrizione ad altro titolo hanno diritto alla prestazione GS-FASI per un periodo di un anno e comunque non oltre il termine del trimestre nel quale risulteranno maturati dodici mesi di iscrizione al FASI.

Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l'iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell'iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.

Articolo E

Contributi

I contributi a carico degli iscritti e delle aziende sono stabiliti dall'Assemblea e devono essere versati, con le modalità stabilite dal Fondo, in quote trimestrali non frazionabili, entro la fine del secondo mese di ogni trimestre di calendario al quale le quote stesse si riferiscono.

I contributi sono dovuti a decorrere dall'iscrizione del dirigente. Il contributo delle aziende per l'assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati decorre dal primo giorno del trimestre di calendario successivo a quello durante il quale è intervenuta l'assunzione in servizio dei dirigenti, ovvero l'attribuzione della relativa qualifica, salvo che l'assunzione o nomina coincidano con il primo giorno lavorativo di ciascun trimestre.

Articolo F

Contributo delle aziende per i dirigenti in servizio

Il contributo delle aziende per i propri dirigenti deve essere versato per ciascun dirigente iscritto al Fondo che risulti in servizio, oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, il primo giorno di ogni trimestre di calendario.

Nel caso di dirigenti che si iscrivano al Fondo nel corso del trimestre di calendario, l'azienda deve corrispondere, con il versamento del trimestre successivo, i ratei mensili del contributo relativo al trimestre nel corso del quale l'iscrizione ha avuto decorrenza.

Articolo G

Contributo delle aziende per i dirigenti pensionati

Il contributo delle aziende per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo, è ragguagliato a trimestre e moltiplicato per il numero dei dirigenti in servizio il primo giorno di ciascun trimestre di calendario, indipendentemente dall'iscrizione al Fondo dei medesimi.

Tale contributo è dovuto dalle aziende indipendentemente dall'iscrizione al Fondo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse. Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità.

Dal 1 gennaio 2019 sarà applicata una maggiorazione del contributo alle aziende già iscritte al Fasi che utilizzano per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio un Fondo sostitutivo.

Articolo H

Contributo individuale dei dirigenti

Il contributo individuale dell'iscritto è indipendente dal numero dei familiari assistibili, esclusi i genitori a carico, per i quali è dovuto un contributo aggiuntivo, fissato annualmente dal Fondo.

Il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso presso aziende tenute al versamento dei contributi al Fondo, è trattenuto sulla loro retribuzione ovvero sulla indennità dall'azienda dalla quale dipendono, che provvede a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto.

A tal fine il dirigente deve comunicare all'azienda la propria iscrizione al Fondo, nonché quella degli eventuali propri genitori, iscritti; tali contributi vengono registrati nella posizione dell'azienda.

Articolo I

Ritardato versamento dei contributi

In caso di ritardato versamento dei contributi, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

Su motivata richiesta, il Fondo potrà concedere dilazioni o rateizzazioni, non superiori a 12 mesi, nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone condizioni e modalità.

Ove non sia stata versata dall'iscritto alcuna somma a titolo di contributi per un periodo continuativo pari ad almeno 1 anno, il Fondo invierà all'interessato una lettera di diffida a mezzo raccomandata.

Qualora questi non adempia, si determinerà la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ad ogni effetto a far data dal termine del suddetto periodo, fermo restando l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla data della cancellazione stessa.

Il FASI potrà altresì rifiutare una successiva richiesta di iscrizione, che comunque è subordinata al pagamento dei contributi, ancorché prescritti, e al versamento della quota di ingresso, prevista al successivo art. L.

Articolo L

Quota d'ingresso

È dovuta da tutti i dirigenti che si iscrivono al Fondo una quota di ingresso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea, da corrispondersi unitamente al primo versamento contributivo.

La quota di ingresso è altresì dovuta:

- dai dirigenti pensionati, già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
- dai dirigenti che si iscrivono al FASI, in caso di confluenza collettiva;
- dai dirigenti all'estero di cui all'art. 2 lett. f) dello Statuto;

La quota di ingresso è maggiorata, nella misura stabilita dall'Assemblea:

- nel caso di dirigenti neopromossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre i 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
- nel caso di dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo sei mesi dalla data della confluenza stessa;
- nel caso di dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti per l'iscrizione al FASI) che successivamente si riscrivono;

La quota di ingresso non è dovuta:

- dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata oppure attraverso le apposite funzioni on line disponibili sul sito internet del Fondo stesso, da spedire o trasmettere entro 6 mesi dalla nomina o dall'assunzione;
- dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
- dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.

NORMA TRANSITORIA

Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2, lettera a) dello Statuto non si applicherà alcuna quota di ingresso a tutte le domande di iscrizione inoltrate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Articolo M

Erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti dalle tariffe in vigore, sempreché vi sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi. In caso contrario l'erogazione delle prestazioni è sospesa fino alla regolarizzazione della posizione contributiva: trascorso inutilmente un periodo di 6 mesi dalla richiesta di prestazioni, quest'ultima si considera definitivamente respinta ad ogni effetto. L'ammissione del credito del Fondo al passivo delle aziende in procedure concorsuali costituisce regolarizzazione della posizione.

Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che, nel momento in cui la spesa viene effettivamente sostenuta, l'interessato risulti iscritto al Fondo, inerendo la prestazione stessa non già all'evento morboso bensì alla spesa sostenuta.

Sono in ogni caso escluse, ai fini della erogazione delle prestazioni, le spese sostenute riferite agli eventi insorti anteriormente alla decorrenza dell'iscrizione al Fondo.

Le prestazioni devono essere richieste trimestralmente dagli iscritti con le modalità stabilite dal Fondo e devono riferirsi esclusivamente alle spese sostenute nel trimestre precedente.

FASI - REGOLAMENTO 1

La richiesta di prestazioni deve essere inoltrata al Fondo a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale è compresa la data dei documenti di spesa ai quali la richiesta si riferisce.

Peraltro, è facoltà dell'iscritto anticipare, rispetto al termine di cui al precedente comma, l'invio delle spese mediche sostenute nei seguenti casi:

- in ogni caso qualora la richiesta di prestazioni, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2015, venga trasmessa al Fondo utilizzando i servizi on line, presenti sul sito istituzionale, espressamente previsti dal Fondo stesso;
- qualora l'ammontare complessivo risulti uguale o superiore ad € 2.500,00, con esclusione delle spese per prestazioni stomatologiche e odontoiatriche.

Il termine massimo per l'inoltro al Fondo della richiesta di prestazioni, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale sono stati emessi regolari documenti di spesa ai quali la richiesta si riferisce.

Le richieste di prestazioni inviate oltre il termine massimo non potranno dar luogo ad alcun rimborso.

Eventuali richieste di verifica o revisione della liquidazione delle prestazioni, devono essere inoltrate agli Uffici del Fondo al massimo entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettuazione della liquidazione stessa.

L'erogazione delle prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata all'assunzione secondo le modalità stabilite dal Fondo, dell'obbligo di versare al Fondo fino a concorrenza delle prestazioni stesse, la somma da chiunque ricevuta a titolo di risarcimento, a qualsiasi danno essa sia stata imputata, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Il FASI ha facoltà, sia prima che dopo l'erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli amministrativi e medici anche mediante visite da parte di medici incaricati dal Fondo. Il rifiuto dei controlli può comportare la mancata erogazione delle prestazioni.

Articolo N

Reclami

Avverso i provvedimenti del Fondo in materia anagrafico-contributiva e di prestazioni, gli iscritti e le aziende hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione Autorizzazioni e Reclami, a mezzo raccomandata, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, fornendo ogni documento ed elemento di valutazione.

Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto appello al Consiglio di Amministrazione da presentarsi a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla comunicazione delle decisioni medesime.

Articolo O

Versamento del contributo una tantum per le confluenze collettive (articolo 2 b-bis comma 2 dello Statuto)

Il versamento del contributo una tantum avverrà in un'unica soluzione, nel trimestre di confluenza.

È comunque prevista la facoltà del Fondo di concedere la rateizzazione, ove richiesta dall'azienda, dell'importo corrispondente al contributo una tantum dovuto dall'azienda stessa.

FASI - REGOLAMENTO 1

Detta rateizzazione non potrà superare il limite di tre anni e dovrà effettuarsi osservando i termini e le modalità che seguono:

- un quarto della somma dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione;
- i restanti tre quarti dovranno essere versati trimestralmente per un massimo di 12 rate di uguale importo;
- dovranno essere presentate idonee garanzie fidejussorie a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione.

Agli importi come sopra rateizzati, saranno applicati dal Fondo gli interessi calcolati allo stesso tasso di cui all'articolo I del Regolamento.

ALLEGATO TECNICO DEL REGOLAMENTO

Allegato Tecnico per il calcolo del contributo di ingresso una tantum per le confluenze collettive (articolo 2 b-bis comma 2 Statuto)

Il contributo una tantum di ingresso relativo alla confluenza di una nuova collettività di assistiti è calcolato seguendo una metodologia di tipo attuariale, fondata sulla determinazione del saldo tecnico del bilancio previsionale del FASI relativo alla collettività confluyente.

In particolare, lo sviluppo di questo saldo tecnico previsionale prende a riferimento le caratteristiche anagrafiche (sesso ed età) degli assistiti costituenti la nuova collettività, distinta per dirigenti in servizio, dirigenti in pensione e nuclei familiari a carico, ai fini della proiezione su un periodo di dieci anni delle entrate per contributi (calcolati secondo i valori contrattuali in vigore al momento della confluenza) e uscite per prestazioni (calcolate secondo le regole del Tariffario in vigore allo stesso momento).

Pertanto, in riferimento alla collettività confluyente e a ciascuno dei degli otto anni della proiezione, la procedura attuariale fornisce:

- il numero atteso dei dirigenti e dei pensionati, all'inizio di ciascun anno;
- l'ammontare atteso dei contributi;
- l'ammontare atteso delle prestazioni;
- il saldo tecnico, ottenuto per differenza tra contributi e prestazioni.

Secondo l'impostazione attuariale adottata, la valutazione delle sopraindicate poste del bilancio tecnico derivano dall'applicazione di:

- ipotesi demografiche (probabilità di decesso, probabilità di uscita dal Fondo per cause diverse dal decesso) che consentono nello sviluppo della proiezione su un periodo di dieci anni di tenere conto dell'invecchiamento naturale della collettività confluyente e delle uscite dalla collettività confluyente per cause diverse dal decesso; in particolare, nella procedura sono utilizzate le tavole demografiche di mortalità IPS55 per sesso, abbattute del 50%, mentre per le frequenze di uscita per altre cause si considera la frequenza media annuale così come risulta dalla base statistica del Fondo e relativa agli ultimi quattro anni;
- frequenze di prestazioni per area di intervento, selezionate per età e sesso e stimate sulla base statistica d'esperienza del Fondo e relativa al periodo di osservazione, tenendo anche conto del trend crescente delle stesse;
- rimborso medio per sinistro, selezionato per area di intervento stimato sulla base statistica d'esperienza del Fondo e relativa al periodo di osservazione;
- tasso di attualizzazione;
- tasso di incremento dei costi delle prestazioni sanitarie del Fondo.

I parametri sopra indicati (tavola di mortalità IPS55, frequenze di uscita dal Fondo, periodo di osservazione, tasso di attualizzazione e di incremento dei costi delle prestazioni sanitarie)

FASI - REGOLAMENTO 1

saranno aggiornati al 30 giugno di ogni anno, in riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Una volta sviluppato il saldo tecnico previsionale riferito alla collettività confluente, il contributo di ingresso è calcolato come somma dei valori – scontati al tasso di attualizzazione impostato – dei saldi tecnici annuali maggiorati dei costi di gestione calcolati in rapporto ai contributi annuali attesi a cui si sottraggono i proventi finanziari; pertanto, il contributo una tantum di ingresso per le confluenze collettive rappresenta il fabbisogno atteso al bilancio del Fondo a seguito dell'adesione della collettività assicurabile ed è strettamente correlato alla qualità di rischio della collettività medesima, misurata attraverso le caratteristiche anagrafiche dei componenti della collettività confluente.

Il file contenente il meccanismo di calcolo costituisce parte integrante del presente Allegato Tecnico ed è depositato, in originale, presso il Fondo, Confindustria e Federmanager nonché presso un notaio scelto di comune accordo da Confindustria e Federmanager.

Le aziende o i fondi interessati alla confluenza, mediante idonee applicazioni messe a disposizione sul sito internet del Fondo, potranno ottenere, in modalità anonima, il calcolo da parte del FASI del valore di confluenza, previo inserimento dei dati strettamente necessari allo stesso calcolo (numero dei dirigenti in servizio e in pensione alla data di ipotetica confluenza e, per ciascun potenziale assistibile, la data di nascita e il sesso).

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il FASI provvederà, mediante comunicazione all'Assemblea, all'aggiornamento dei parametri con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente oppure, se invariati, a confermare la validità dei parametri già utilizzati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'utilizzazione dei nuovi parametri riguarderà le richieste di confluenza collettiva presentate posteriormente alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea dei parametri stessi.

Sino alla data di approvazione delle variazioni da parte dell'Assemblea continueranno ad essere applicati i parametri in corso.

Roma, 6 dicembre 2018